

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 33 DELL'ADUNANZA DEL 4 OTTOBRE 2012

- All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sull'invito, pervenuto in data 26 settembre 2012 dall'Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata della Corte Suprema di Cassazione, a partecipare al convegno che si svolgerà l'11 ottobre prossimo in Aula Magna sul tema "Controllo del Giudice ed Autonomia privata nel Concordato Preventivo (gli indirizzi del merito a confronto e le novità della legge n. 134 del 2012)".

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente informa che la Società Lextel si è dichiarata disponibile a consentire fino al 31 dicembre 2012 agli iscritti all'Ordine di Roma, l'accesso gratuito al Servizio "Procura 335", che permette all'avvocato penalista di richiedere agli Uffici del Ruolo della Procura della Repubblica le informazioni ostensibili ai sensi dell'art. 335 c.p.p., su eventuali iscrizioni nei registri delle notizie di reato dove il cliente figura come indagato o come persona offesa.

L'avvocato romano, in questo modo, potrebbe consultare tutte le Procure che hanno aderito al servizio che, di seguito, vengono elencate: Brindisi, Campobasso, Firenze, Gela, Genova, La Spezia, Matera, Napoli, Oristano, Palermo, Rimini, Sala Consilina, Santa Maria Capua Vetere, Savona, Siracusa, Taranto, Termini Imerese, Trapani, Venezia, Vercelli.

Al momento il servizio non è disponibile su Roma, in mancanza del placet della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il Presidente e il Consigliere Cassiani hanno avuto, al riguardo, un incontro con il Dott. Giuseppe Pignatone, Procuratore Capo, dal quale è stato possibile rilevare come ancora non vi è la disponibilità a permettere la realizzazione dell'accesso dei dati relativi alle notizie di reato.

A chiusura della fase di sperimentazione la Società Lextel invierà all'Ordine una proposta di convenzione per la procedura, che dovrebbe riguardare anche un ulteriore servizio per gli avvocati penalisti. Si tratta del servizio "Trascrizioni verbali di udienza", che consentirà all'avvocato di recuperare la copia digitale delle trascrizioni delle udienze penali dei processi presso tutti gli Uffici Giudiziari italiani.

L'avvocato potrà, pertanto, dal proprio studio e, comunque, da qualsiasi luogo dal quale risulta possibile connettersi a internet, accedere alle trascrizioni mediante la banca dati ministeriale e pagare

on line gli eventuali diritti di cancelleria dovuti ed estrarre copia informatica delle trascrizioni di cui ha necessità.

L'offerta economica relativa alla fruizione congiunta di entrambi i servizi prevederà, per l'Ordine di Roma, un canone annuo di circa 6.000,00 euro.

Il Consiglio delibera di accettare la proposta della Società Lextel per l'accesso gratuito alle informazioni sulle notizie di reato, ai sensi dell'art. 335 c.p.p. per le Procure della Repubblica presso i Tribunali che hanno aderito al servizio, riservandosi di valutare l'opportunità di mantenere il servizio dopo il 31 dicembre 2012 in relazione alle statistiche di utilizzazione da parte degli Iscritti nell'Albo di Roma che verranno fornite dalla Società Lextel.

- Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare l'organizzazione di una manifestazione/corteo nazionale degli avvocati per il 23 ottobre prossimo alle ore 11.00 che, partendo da Piazza della Repubblica, si concluda in Piazza Santi Apostoli, dove dovrà essere allestito un palco per gli interventi degli oratori. Lo scopo di tale iniziativa è quello di difendere il ruolo, la dignità e l'autonomia dell'avvocato rispetto alle continue manovre governative e legislative che stanno mortificando e umiliando la funzione sociale dell'Avvocatura.

Chiede, altresì, di essere autorizzato ad indire una conferenza stampa di presentazione della manifestazione per giovedì 18 ottobre alle ore 12.00 presso l'Aula consiliare.

Il Consiglio rilevato

- che i provvedimenti varati dal Governo hanno umiliato e mortificato la funzione dell'avvocato;
- che vanno tutelati il ruolo e l'autonomia, anche economica, degli avvocati;
- che nel momento in cui è in gioco la sopravvivenza stessa dell'Avvocatura, ultimo presidio di legalità della democrazia, è necessario uno scatto di dignità e di orgoglio di ciascun avvocato;
- che è indispensabile voltare pagina nei rapporti tra l'Avvocatura italiana e la politica, mutando le modalità di interlocuzione;
- che anche la maggioranza degli Ordini e delle Unioni distrettuali di tutta Italia stanno deliberando l'organizzazione di detta manifestazione a Roma;
- che proprio per il 23 ottobre 2012 l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana ha proclamato una giornata di astensione dalle udienze.

Rivendica

il reale coinvolgimento nelle decisioni che riguardano la professione forense e la giurisdizione.

Propone

di dare un segnale forte e concreto al Paese dell'estremo disagio dell'Avvocatura italiana indicendo una giornata di protesta in cui gli avvocati italiani rivendicheranno la propria dignità.

Delibera

di promuovere una grande manifestazione nazionale di protesta e proposta da tenersi a Roma il giorno 23 ottobre 2012, alle ore 11.00, che da Piazza della Repubblica si concluda in Piazza Santi Apostoli, dove si svolgeranno, dall'apposito palco, gli interventi dei promotori, coinvolgendo ogni avvocato, ogni Ordine, ogni Unione Regionale o Distrettuale e ogni singola Associazione, nonchè l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e il Consiglio Nazionale Forense, per difendere la dignità e il ruolo dell'Avvocatura italiana.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la sua trasmissione a tutti gli Iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Unitario

dell'Avvocatura Italiana, alle Unioni distrettuali forensi, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati italiani e ai Presidenti delle Associazioni forensi.

- Il Presidente riferisce al Consiglio di avere avuto due incontri con il Presidente della Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale Ordinario di Roma e, anche a seguito di tale intervento, l'indirizzo della Sezione sulle modalità di applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/12 è stato modificato. L'iniziale orientamento, infatti, che avrebbe inteso applicare i parametri governativi in via d'ufficio per le spese di precetto dal giudice dell'esecuzione anche per i pignoramenti precedenti all'entrata in vigore del D.M. 140/12, addirittura senza, cioè, opposizione all'esecuzione, è stato sostituito dalla tesi, meno rigida, di applicazione dei parametri solo per le procedure avviate successivamente al 23 agosto 2012.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente comunica che martedì 1° ottobre, unitamente ai Consiglieri Bruni e Nicodemi, ha incontrato il Presidente della Settima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Roberto Gerardi, il quale ha dato avvio a un confronto con l'Ordine degli Avvocati di Roma, per affrontare insieme la delicata questione della liquidazione delle spese legali nell'emissione delle ingiunzioni di pagamento a seguito dell'introduzione del D.M. 140/12. In tale occasione, alla quale hanno partecipato anche alcuni Giudici della Sezione, il Presidente Gerardi ha comunicato le nuove tabelle "parametrate" che distribuisce in allegato, predisposte dalla Sezione, che verranno applicate nella liquidazione delle spese nei circa 30.000 procedimenti ingiuntivi che, ogni anno, pendono davanti al Tribunale Ordinario di Roma. Ha evidenziato l'affinità con le tabelle predisposte dal Tribunale Ordinario di Milano, sottolineando che, rispetto alle precedenti con le tariffe in vigore, si è determinato un aumento degli importi per gli scaglioni di minor valore mentre, per quelli di valore molto elevato, gli importi si sono ridotti notevolmente. Il Presidente Gerardi si è dichiarato disponibile a recepire eventuali suggerimenti da parte dell'Ordine per il miglioramento o l'aggiustamento di dette tabelle. Il confronto si è spostato, poi, sul regime transitorio, ovvero come si debba comportare il giudice per i ricorsi depositati precedentemente al 23 agosto 2012, in vigore (anche se solo prorogate) delle tariffe forensi. Sulla questione, benchè non tutti i magistrati presenti fossero d'accordo, si è giunti a ritenere che dovrebbero essere applicate le vecchie tariffe in tutti quei casi in cui l'incarico professionale sia stato conferito prima del 23 agosto 2012, anche in considerazione del fatto che, in assenza del regolamento sui parametri, si può ritenere in virtù di un accordo tacito tra avvocato e cliente, che potessero essere considerate applicabili le tariffe forensi. Un'altra questione su cui il Presidente Gerardi ha chiesto un confronto aperto, riguarda l'emissione dei decreti ingiuntivi a seguito del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine e, in particolare, per l'attività svolta precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 140/12. Il Presidente Vaglio, in primo luogo, ha informato i magistrati presenti che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha deliberato di proporre impugnazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di detto regolamento ministeriale. In ogni caso, tutti i presenti hanno concordato che, nell'ipotesi in cui la normativa entrata in vigore il 23 agosto 2012 dovesse superare il vaglio del Giudice Amministrativo e, comunque, fino alla decisione del T.A.R., non potranno essere più emesse ingiunzioni di pagamento su parere del Consiglio dell'Ordine, poiché, in assenza di tariffe vincolanti, mancherebbe proprio il requisito della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dal professionista nei confronti del proprio cliente.

Per quanto riguarda, invece, le attività svolte precedentemente all'applicabilità dei parametri ministeriali, il Presidente e i Consiglieri Bruni e Nicodemi hanno evidenziato come il Consiglio stia continuando a emettere pareri di congruità in tutti i casi in cui l'incarico professionale sia stato conferito precedentemente al 23 agosto 2012 e hanno chiesto di valutare la possibilità che anche i Giudici della Settima Sezione si adeguino a tale criterio. Il Presidente Vaglio, ringraziando il Presidente Gerardi per la sensibilità dimostrata, ha confermato la disponibilità dell'Avvocatura romana a un percorso comune che ponga al centro dell'azione il miglioramento del sistema giustizia. Si è, altresì, impegnato a riferire in Consiglio l'esito del produttivo confronto avuto e di far pervenire via e-mail al Presidente Gerardi le opinioni ufficiali del Consiglio sugli argomenti in esame.

L'incontro si è concluso con l'impegno di futuri confronti su tutti i temi di maggiore rilevanza processuale.

Il Consiglio, sulle nuove tabelle predisposte dalla Settima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma per la liquidazione delle spese per le ingiunzioni di pagamento, propone al Presidente, Dott. Roberto Gerardi e ai Magistrati della Settima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma, di utilizzare i correttivi in aumento messi a disposizione dal D.M. 140/2012 nella liquidazione delle spese, in relazione agli scaglioni di valore più alto in modo da renderla più adeguata all'importanza della questione e alla responsabilità che il professionista assume in tali incarichi e, quindi, di permettere al cliente di ottenere la reale refusione di quanto dovuto al proprio difensore.

Propone, altresì, di continuare ad applicare, per tutti gli incarichi conferiti all'avvocato, anteriormente al 23 agosto 2012, le tariffe forensi nelle liquidazioni, sia per le spese di difesa relative alle ingiunzioni richieste in favore del proprio cliente, sia per le spese a carico del cliente per le ingiunzioni emesse su parere del Consiglio dell'Ordine.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Fabrizio Gentili, Presidente Vicario del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 24 settembre 2012, accompagnatoria del decreto di istituzione, presso le Sezioni III e IX, del Tribunale delle Imprese a partire dal 20 settembre 2012.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Marzia Azzella, Elettra Certo, Heacliff Chiodi, Walter Cillaroto, Angelo Ciolina, Augusta Massima Cucina, Onofrio Di Paola, Andrea Esposito, Walter Marrocco, Rossana Martignoni, Riccardo Restuccia,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Cesare Gentile, pervenuta in data 26 settembre 2012, accompagnatoria delle osservazioni svolte da alcuni Senatori sulla Proposta di legge n. 3900 relativa alla Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e più specificatamente per ciò che riguarda le consulenze legali e gli Esami di Stato per l'abilitazione

all'esercizio della professione forense.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Teresa Saragnano, Direttore Generale della Direzione Generale della Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 26 settembre 2012, accompagnatoria di due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica della Dott.ssa (omissis) dei quali il primo contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti della Sig.ra (omissis) per l'annullamento della delibera del 5 aprile 2012 con la quale veniva disposta la revoca in autotutela del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12 unità per l'Area B, e il secondo contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti della Dott.ssa (omissis), per l'annullamento della delibera del Consiglio adottata nell'adunanza del 5 aprile 2012, con la quale veniva disposta la revoca in autotutela del provvedimento di nomina della Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12 unità per l'Area B.

Il predetto Direttore Generale nella missiva dichiara che la documentazione de quo è pervenuta al Ministero della Giustizia per errore.

Il Consiglio, preso atto che i due ricorsi sono stati già notificati dall'interessata all'Ordine, delibera di trasmettere il plico pervenuto dal Ministero della Giustizia al difensore, Avv. Fabio Francario.

– Il Consigliere Segretario riferisce che l'Avv. Francesco Figliomeni, Presidente Onorario della Planet Onlus, con comunicazione pervenuta in data odierna, nel complimentarsi per l'iniziativa di solidarietà relativa alla donazione di dodici defibrillatori agli Uffici Giudiziari della Capitale, ringrazia il Consiglio per la concessione del contributo economico di euro 2.500,00 che è stato utilizzato per l'acquisto di un eco cardiografo del costo di circa euro 35.000,00 che la Planet Onlus donerà alla ASL RM/B. L'iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà il prossimo 11 ottobre, alle ore 10.45 presso l'Aula Magna dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma. La donazione dello strumento avverrà, invece, il prossimo 10 novembre, alle ore 20.30, nel corso di una cena.

Il Consiglio prende atto e delega i Consiglieri Mazzoni e Nicodemi.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

Fondo Assistenza Consiglio

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere Tesoriere, delibera di erogare a titolo di assistenza le seguenti somme:

(omissis)

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza pervenuta il 10 luglio 2012, ha chiesto un parere in merito alla

possibilità che continui a sussistere un'Associazione professionale tra un avvocato iscritto nell'Albo e un praticante non più abilitato all'esercizio del patrocinio, causa decorso del termine di sei anni previsti dalla legge, iscritto nel Registro Praticanti Avvocati. Chiede, altresì, se la predetta Associazione professionale possa continuare a sussistere, tra lo stesso avvocato e quel praticante non più abilitato, qualora questo si iscriva in un altro Albo, quale quello degli agenti di assicurazione o dei praticanti commercialisti.

Il Consiglio

- udito il Consigliere Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica, rilevato
- che la L. 183/2011 ha abrogato la L. 1815/1939 contenente la disciplina relativa alle Associazioni professionali;
- che, con un emendamento apportato dall'art. 9 bis lett. e) del D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012, all'art. 10 comma 9 della L. 183/2011, è stata, comunque, legittimata la costituzione e la sopravvivenza delle Associazioni professionali;
- che la disciplina oggi applicabile alle Associazioni professionali è, quindi, unicamente quella delle Società tra Professionisti;
- che l'attuale normativa relativa alle Società tra Professionisti consente la creazione di una società tra uno o più avvocati e uno o più soggetti che svolgano soltanto prestazioni tecniche e, quindi, anche la creazione di un'Associazione professionale tra uno o più avvocati e uno o più soggetti che svolgano prestazioni tecniche, e, quindi, anche tra un avvocato e un praticante non abilitato, purchè questo svolga solo, e soltanto, mansioni tecniche;
- che, parimenti, può sussistere un'Associazione professionale tra un avvocato e un praticante iscritto in un altro Albo con l'unico limite dell'esercizio in via esclusiva di attività professionale di tutti i componenti e, quindi, con la tassativa esclusione di attività di altro tipo come, ad esempio, attività di impresa,

ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito a quanto sopra formulato.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Vista la nota del 9 luglio 2012 inoltrata a mezzo mail da parte dell'Avv. (omissis), con la quale veniva richiesto al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito all'esistenza di una qualche forma di incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e la richiesta di rilascio della licenza prefettizia di investigazione,

Il Consiglio

- udito il Consigliere Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica, rilevato
- che la richiesta in oggetto interessa i seguenti articoli del Codice Deontologico Forense: art. 10 "Dovere di indipendenza", art. 16 "Dovere di evitare incompatibilità" e art. 37 "Conflitto di interessi";
- che la regola deontologica dell'art. 10 dispone che: *"Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni"*;
- che, più in generale, la regola deontologica dell'art. 16 stabilisce che *"E' dovere dell'avvocato evitare"*

situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo” e che il I canone complementare dispone “L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o, comunque, attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense”;

- *che le predette disposizioni richiamano, altresì, l’art. 37 del Codice Deontologico Forense a mente del quale “L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. I sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico”;*

- *che, sotto un diverso profilo, l’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza stabilisce che “Senza licenza del Prefetto è vietato a enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo ... Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’istitutore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente Testo Unico, nonché dall’articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575. La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale”;*

- *che l’art. 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dispone che: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta...”;*

- *che, più di recente, l’Allegato G) del D.M. n. 269 dell’1 dicembre 2010 ha stabilito che: “L’investigatore privato titolare di Istituto deve...: aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea, almeno triennale, nelle seguenti aree: Giurisprudenza, Psicologia a indirizzo Forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell’Investigazione, Economia, ovvero corsi di laurea equiparati; aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore; aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, ovvero aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di Polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni”. Mentre “L’investigatore privato dipendente (art. 4, co. 2, lett. c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: aver conseguito, al momento*

della richiesta, un diploma di scuola media superiore; aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d'Istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore; aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, ovvero aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di Polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. ...Ai fini del rinnovo annuale dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 è necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attività, certificazione attestante il superamento di un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate”;

- che, in riferimento alla figura di “investigatore privato titolare di Istituto” e a quella di “investigatore privato dipendente” (soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento del previsto periodo di pratica in costanza di rapporto di lavoro dipendente), assume estrema rilevanza l’art. 3 della Legge Professionale Forense, che, in proposito, è richiamato anche dal citato art. 16 del Codice Deontologico Forense, a mente del quale “L’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile... con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui,... È, infine, incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”;

- che, infine, l’art. 11 del Codice Deontologico dell’investigatore privato nulla dice in merito alle fattispecie d’incompatibilità relative all’esercizio della professione di investigatore limitandosi ad affermare che: “l’investigatore, prima di accettare un incarico professionale, deve valutare attentamente se sussistano casi di incompatibilità rispetto ad altri servizi precedentemente assunti; in particolare deve verificare la sussistenza o meno di conflitti di interessi tra i vari Committenti e se, del caso, rinunciare ad uno degli incarichi conferitigli”.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che, allo stato, non ricorrendo nell’ordinamento forense una disposizione che vieta espressamente all’avvocato di acquisire la licenza di investigatore privato, tale iniziativa non può essere, di per sé, vietata, fatto salvo il rispetto degli articoli 10, 16 e 37 del Codice Deontologico Forense e dell’art. 3 della Legge Professionale Forense.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico pervenuta in data 22 giugno 2012 per sapere se, alla luce della vigente normativa che ha abrogato la L. n. 1815 del 1939, relativa alle Associazioni professionali, vi siano limitazioni normative, disciplinari o regolamentari nella formazione della denominazione di un’Associazione professionale o se la formazione della denominazione sia rimessa liberamente all’autonomia privata. In particolare l’Avv. (omissis) chiede se nella denominazione debba essere inclusa la locuzione “Associazione professionale” o “Studio Legale” o altra similare; se la denominazione debba contenere l’indicazione di tutti gli associati

professionisti; se, infine, la denominazione possa, o meno, contenere altre e diverse parole o locuzioni.

Il Consiglio

- udito il Consigliere Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica, rilevato
- che il R.D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento della professione di avvocato), che prevedeva la possibilità di costituire un'Associazione professionale tra professionisti, è stato abrogato dalla L. 183 del 2011, e che, successivamente, il legislatore con l'art. 9 bis, lett. e) del D. L. n. 1 del 2012, convertito nella L. n. 27 del 2012, ha apportato alcune modifiche all'art. 10, comma 9) della L. 183 del 2011 stabilendo *“salve le Associazioni professionali, nonchè i diversi modelli societari”*;
- che, pertanto, la normativa oggi applicabile alle Associazioni professionali è unicamente quella prevista per le Società tra professionisti ed è applicabile sia alle Associazioni professionali già esistenti, che a quelle di nuova costituzione;
- che, per quanto concerne la formazione e il contenuto della denominazione di un'Associazione professionale, la vigente legge nulla prevede in merito alla formazione della denominazione sociale, stabilendo soltanto all'art. 10, comma 5, che *“la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Società tra Professionisti”*;
- che tale disciplina è, pertanto, valida anche per la denominazione delle Associazioni professionali,

ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta ai quesiti sopra formulati.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 10 luglio 2012, in relazione alla condotta da tenere nell'ipotesi in cui, avendo accettato il mandato conferito a seguito di revoca della procura precedentemente rilasciata in favore di un Collega, sia poi venuta a conoscenza che trattavasi di procura notarile irrevocabile, rilasciata anche nell'interesse del precedente mandatario, per aver quest'ultimo anticipato personalmente una somma di denaro ai mandanti.

Il Consiglio

- udito il Consigliere Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica, rilevato
- che l'art. 33 del Codice Deontologico Forense *“Sostituzione del collega nell'attività di difesa”* dispone: *“Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo collega dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perchè siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte”* I - *“L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitarli la prosecuzione della difesa”*;
- che il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che *“[...]tale comunicazione debba essere fatta in tempi ragionevolmente congrui rispetto all'assunzione dell'incarico e che la conoscenza acquisita o acquisibile indirettamente dal legale sostituito del nome del nuovo legale, comunque, non esime quest'ultimo dalla comunicazione, giacché la norma in discorso non è posta per soddisfare un interesse particolare del legale sostituito, bensì per soddisfare l'interesse dell'intera avvocatura a che ogni suo componente mantenga nei rapporti con i colleghi un comportamento improntato a quel*

principio di lealtà sancito dall'art. 6 del Codice Deontologico Forense di cui l'art. 33 è una delle espressioni più concrete"(v.si Cass. civ., Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 19401);

- che l'art. 85 c. p. c. "*Revoca e rinuncia alla procura*" recita: "*La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione*";

- che, in tema di revoca alla procura generale alle liti, "*il comportamento del professionista deve essere improntato a lealtà e correttezza nei confronti del cliente*" doveri pretesi dal Codice Deontologico Forense (Cass. civ, Sez. Un., 2 dicembre 2011, n. 25763),

ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi o concedere preventivamente autorizzazioni in ordine alla rilevanza di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede, e che l'emissione di tali pareri e/o concessione di autorizzazioni potrebbero, pertanto, costituire anticipazioni di giudizio.

Approvazione del verbale n. 32 dell'adunanza del 27 settembre 2012

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 32 dell'adunanza del 27 settembre 2012.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cassiani dichiara che la consegna dei defibrillatori resterà nella storia del Consiglio.

L'Aula Avvocati, stracolma, ha visto la presenza di eminenti Personalità tra cui tutti i Capi degli Uffici Giudiziari e i rappresentanti delle Istituzioni Capitoline.

Tutti gli interventi hanno esaltato il valore dell'iniziativa e sottolineato l'insostituibile funzione dell'Avvocatura.

Gli appassionati discorsi del Presidente e del Consigliere Segretario hanno rappresentato perfettamente le qualità che il Consiglio persegue sul piano della solidarietà e nelle battaglie in difesa dell'Avvocatura.

Il Consigliere Cassiani conclude ringraziando per l'ottima organizzazione e affermando che l'evento ha rinnovato in lui l'orgoglio di essere Avvocato e la volontà di continuare a servire la Categoria.

Gli altri Consiglieri si associano esprimendo il loro compiacimento per l'iniziativa.

Il Consigliere Tesoriere si congratula con il Consiglio tutto per la magnifica riuscita della Cerimonia svoltasi nell'Aula Avvocati per la consegna di 14 defibrillatori donati a tutti gli Uffici Giudiziari capitolini, per la salvaguardia della salute di cittadini, avvocati, giudici, utenti, personale.

E' l'ennesima prova di generosità e altruismo della categoria forense, troppo spesso e

ingiustamente, oggetto di denigrazione e dileggio.

La Cerimonia di consegna dei defibrillatori donati agli Uffici Giudiziari romani, ha visto la presenza di tutte le massime cariche e di tutti i Presidenti degli Uffici Giudiziari, ha avuto un costo contenuto di euro 1.000,00 per ogni defibrillatore e nessun onere è stato sostenuto dal Consiglio per l'allestimento, l'organizzazione e lo svolgimento della Cerimonia.

Tutto questo è stato possibile per lo spirito di dedizione e altruismo del Personale al quale va il ringraziamento dell'intero Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

Audizione Avv. (omissis) - incompatibilità

(omissis)

Audizione Avv. (omissis) - incompatibilità

(omissis)

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 26)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 4)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 30)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1)

(omissis)

Abilitazioni (n. 6)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 2)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 57)

(omissis)

Dott.ssa (omissis)

- Il Consigliere Mazzoni riferisce al Consiglio sulla richiesta della Dott.ssa (omissis), praticante avvocato, iscritta nel nostro Registro, di poter ratificare un semestre di pratica, svolto all'estero, presso lo studio legale "(omissis)", in Australia.

Il Consigliere Mazzoni, visto il regolamento di pratica forense approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2009, ritiene che l'istanza della Dott.ssa (omissis) possa essere parzialmente accolta. Conseguentemente ritiene che alla medesima, non avendo svolto alcuna attività di pratica durante il primo semestre (precisamente dall'8 settembre 2011 all'8 marzo 2012), venga riconosciuto il periodo di pratica epletato all'estero come primo semestre.

Il Consiglio approva.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 2 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.G.I.F.O.R. – Associazione Giovanile Forense, del “Corso specialistico in Diritto Penale – 2012/2013” che si svolgerà il 16 e 30 novembre, 3, 14 e 21 dicembre 2012, 11, 18 e 25 gennaio 2013, della durata complessiva di 24 ore (n. 8 incontri da tre ore ciascuno).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 3 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione medico giuridica Melchiorre Gioia, del seminario “Le nuove frontiere della medicina legale e del diritto. Quali cambiamenti nel mondo professionale ed assicurativo dopo la legge 27/2012” che si svolgerà il 23 e 24 novembre 2012, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 3 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Cenacolo Giuridico S.r.l., del convegno “La gestione del procedimento disciplinare delineata dal D.Lgs. 27 Ottobre 2009 n. 150 e dai C.C.N.L. Area Dirigenza 2006-2009: circolari della Funzione Pubblica, principali problemi applicativi, prime decisioni della magistratura” che si svolgerà l'11 ottobre 2012, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Diritto e Scienza S.r.l., del “Corso ordinario di preparazione per magistrato ordinario e avvocato” che si svolgerà dal 16 ottobre 2012 al 12 luglio 2013, della durata complessiva di 33 ore mensili in aula, suddivise in n. 3 lezioni di n. 9 ore ciascuna.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 1 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fiera Milano Media S.p.a. – Divisione Business International, del seminario “Social Media Professional” che si svolgerà il 29 e 30 ottobre 2012, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 2 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della HR Planet S.r.l., del “Master in Diritto Tributario” che si svolgerà il 11, 18 e 25 gennaio 2013, 1, 8, 15 e 22 febbraio 2013, 1 e 8 marzo 2013, della durata complessiva di 72 ore (argomenti legali n. 45 ore).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 28 settembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Luiss Business School Divisione di Luiss Guido Carli, del “Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale, Ed. 2012-2013” che si svolgerà dal 5 novembre 2012 al 30 novembre 2013, della durata complessiva di 538 ore (di formazione d’aula).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato.

- In data 28 settembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Luiss Business School Divisione di Luiss Guido Carli, del seminario “Consulente Legale d’impresa – Prospettive Nazionali e Internazionali, Ed. 2012-2013” che si svolgerà dal 22 ottobre 2012 al 30 ottobre 2013, della durata complessiva di 378 ore (di formazione d’aula).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 4 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MA.G. Dispute Resolution S.r.l. – Ente di Formazione per Mediatori e Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, del “Seminario di Approfondimento sugli aspetti giuridici e pratici della procedura di mediazione prevista dal D. Lgs. 28/2010” che si svolgerà il 2 e 3 novembre 2012, della durata complessiva di 18 ore (suddivise in n. 6 moduli).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 2 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Optime S.r.l., del seminario “Le nuove regole del mercato del lavoro” che si svolgerà il 23 e 24 ottobre 2012, della durata complessiva di 16 ore (n. 8 ore a giornata).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 4 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Forense, del convegno a titolo gratuito “Riservatezza e coscienza professionale” che si svolgerà il 31 ottobre 2012, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio all’evento.

- In data 4 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Forense, del convegno a titolo gratuito “Il conflitto d’interesse e i rapporti con il cliente e i magistrati” che si svolgerà il 6 novembre 2012, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio all’evento.

- In data 1 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Forense, del convegno a titolo gratuito “Rapporti tra colleghi e pubblicità” che si svolgerà il 12 novembre 2012,

della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio all'evento.

- In data 2 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa, del convegno a titolo gratuito "Il compenso all'Avvocato dopo l'abrogazione delle tariffe" che si svolgerà il 16 ottobre 2012, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio all'evento.

- In data 4 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Avv. Alessandra Cagnazzo – Avv. Filippo Preite, del convegno a titolo gratuito "L'ascolto del minore nei procedimenti in ambito di famiglia e minorile" che si svolgerà il 26 ottobre 2012, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Centro Studi Parlamentaria, del convegno a titolo gratuito "La guerra alle donne non è mai finita" che si svolgerà il 26 ottobre 2012, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della C.I.S. – Centro Italiano Successioni, del convegno a titolo gratuito "La successione testamentaria: disposizioni normative e relative azioni" che si svolgerà il 26 ottobre 2012, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 27 settembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Comitato Organizzativo del Festival della Diplomazia Edizione 2012 – Roma – Spoleto, del convegno a titolo gratuito "La nuova direttiva Europea per la lotta alla pedofilia" che si svolgerà il 15 ottobre 2012,

della durata complessiva di 3 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata presso la Corte di Appello di Roma, del convegno a titolo gratuito “Il Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 sulle tabelle professionali: aspetti problematici e prime riflessioni” che si svolgerà il 18 ottobre 2012, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata presso la Corte di Appello di Roma, del convegno a titolo gratuito “Il Diritto Penale Tributario tra norma e prassi ” che si svolgerà il 25 ottobre 2012, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 1 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Consumers’ Forum, del convegno a titolo gratuito “Authority e Consumatori” che si svolgerà il 28 novembre 2012, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 25 settembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di Cassazione, del convegno a titolo gratuito “Perdita della vita e risarcimento del danno” che si svolgerà il 17 ottobre 2012, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 27 settembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dipartimento di Scienze Aziendali Economico Giuridiche – Facoltà di Economia – Università degli Studi di Roma

Tre, per il seminario a titolo gratuito “Master Universitario di II livello Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori” che si svolgerà da gennaio 2013 a giugno 2013.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 2 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ente di Formazione Medialex, per il convegno a titolo gratuito “Gli aspetti deontologici dell’Avvocato in mediazione. Le sanzioni e il danno erariale per il comportamento del Giudice e della P.A. nel giudizio civile” che si svolgerà il 5 dicembre 2012, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio all’evento.

- In data 4 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Forum delle Professioni, per il convegno a titolo gratuito “Processo disciplinare “Illegittimità ed inutilità della riforma” che si svolgerà il 16 ottobre 2012, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio all’evento.

- In data 3 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Prevenzione è Sicurezza, per il convegno a titolo gratuito “La sicurezza sul lavoro nella Pubblica Amministrazione: risparmi e programmazione degli interventi prevenzionistici” che si svolgerà il 24 ottobre 2012, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza Università di Roma – AGCM – Bocconi , per il convegno a titolo gratuito “Liberalizzazioni e concorrenza” che si svolgerà il 16 ottobre 2012, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 1 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, per il convegno a titolo gratuito “Lezione su “L’ autorità di regolazione del settore e i consumatori” organizzata nell’ ambito del nono modulo “Le discipline settoriali: energia, aria, suolo, acque, bonifiche, rifiuti” del Master Universitario di II livello in Diritto dell’ Ambiente” che si svolgerà il 12 ottobre 2012, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Vassalli Olivo e Associati Studio Legale, per il convegno a titolo gratuito “Crisi economica e risposte legislative: la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e le nuove misure di contrasto a usura ed estorsione” che si svolgerà il 29 ottobre 2012, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Associazione Professionale – Studio Legale e Tributario Anello & Partners, per l’ attività formativa interna allo studio:

- 29 Ottobre “Riforma delle professioni”
- 5 Novembre “Decreto crescita e altri provvedimenti (profili societari e di diritto finanziario – nuovi strumenti di finanziamento alle imprese, S.r.l. semplificate, project bond)”
- 8 Novembre “Decreto crescita e altri provvedimenti Monti – profili fiscali”
- 12 Novembre “Decreto crescita e altri provvedimenti Monti: profili processualistici – Riforma Appello”
- 15 Novembre “Riforma “Fornero” del diritto del lavoro – Principali modifiche al codice di diritto amministrativo”
- 19 Novembre “Legge 24.3.12 n. 27 Decreto cresci Italia – Rating Legalità”
- 22 Novembre “Regimi Fiscali Agevolativi per il Cinema”
- 26 Novembre “Reti di Impresa”
- 29 Novembre “Tribunale delle Imprese”
- 3 Dicembre “Novità sugli accordi di ristrutturazione dei debiti”
- 6 Dicembre “Riforma del Processo in Cassazione”
- 20 Dicembre “Il principio del pareggio di bilancio consacrato a livello Costituzionale” che si svolgerà dal 29 ottobre al 20 dicembre 2012, della durata complessiva di 30 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’ attività formativa interna allo studio

suindicata.

- In data 27 settembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Carbonetti e Associati, per l'attività formativa interna allo studio "La nuova disciplina delle reti distributive e di prodotti bancari e finanziari" che si svolgerà il 20 e 27 ottobre 2012, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l'attività formativa interna allo studio suindicata.

- In data 3 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Gallavotti Honorati De Marco & Partners e Studio Legale e Tributario Napolitano, per l'attività formativa interna allo studio:

- 5 Ottobre 2012 – "Le novità sull'appello introdotte dalla legge 134/2012. In particolare, considerazioni in ordine all'"appello filtrato"

- 12 Ottobre 2012 – "La riforma del mercato del lavoro introdotta dalla legge 92/2012"

- 19 Ottobre 2012 – "La riforma della legge fallimentare di cui alla L. 134/12. Prima parte: introduzione ed analisi delle modifiche legislative".

- 26 Ottobre 2012 – "La riforma della legge fallimentare di cui alla L. 134/12. Seconda parte: la nuova disciplina del concordato preventivo e le finalità conservative della continuità aziendale"

- 9 Novembre 2012 – "Le recenti innovazioni in materia di privacy".

- 16 Novembre 2012 – "Il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 contenente le disposizioni regolamentari in tema di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati".

- 23 Novembre 2012 – "La mediazione tributaria".

- 30 Novembre 2012 – "La tassazione degli immobili e delle attività finanziarie all'estero – l'IVIE e l'IVAFE"

- 14 Dicembre 2012 – "Decreto sviluppo: Le misure fiscali di interesse per il settore delle costruzioni" che si svolgerà da ottobre 2012 a dicembre 2012, della durata complessiva di 18 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per l'attività formativa interna allo studio suindicata.

- In data 2 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Professionale Associato a Baker & Mc Kenzie, per l'attività formativa interna allo studio "Spending Review, Decreto Balduzzi e novità in materia di crediti delle aziende farmaceutiche e biomedicali" che si svolgerà il 30 ottobre 2012, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per l'attività formativa interna allo studio suindicata.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Galletti intende dare evidenza a un recente intervento normativo, che ha dato modo di rendere più certi e veloci i passaggi materiali per procedersi alla notifica degli atti. La novità è stata recentemente inserita, attraverso talune integrazioni apportate alla legge 21 gennaio 1994, n.53 (la quale aveva introdotto la possibilità, per l'avvocato, di notificare gli atti esso direttamente, anche tra l'altro, a mezzo posta). Più precisamente, la legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto alcune integrazioni alla legge del 1994, le quali si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2012 (in virtù del c. 5, art. 25, L. 183/2011).

In particolare, il Consigliere Galletti intende sottolineare la possibilità che gli avvocati hanno, già a decorrere dalla data di cui sopra, di notificare atti anche a mezzo della posta elettronica certificata (c.d. PEC). Al riguardo, risulta utile sottolineare che, per potersi effettuare la notifica in questione, è necessario utilizzare una casella PEC e conoscere l'indirizzo PEC del destinatario (art. 3, c. 3 bis, e art. 5, c.1, L. 53/1994). Tale indirizzo, deve però risultare da pubblici elenchi (le imprese, a esempio, sono tenute ad attivare la PEC e comunicare presso il Registro delle Imprese il relativo indirizzo secondo termini e modalità di cui al D.l. n. 185/2008; di interesse, per le modalità operative al riguardo, la circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011, del Ministero dello Sviluppo Economico; le pubbliche amministrazioni, anche, sono tenute a istituire un indirizzo PEC e a darne pubblicità: cfr. art. 47 Codice dell'Amm.ne Digitale).

Per quanto concerne gli avvocati, onde consentire al meglio tale modalità di "scambio" formale, occorre allora sollecitare i colleghi, affinché gli stessi comunichino, ove non già fatto, il proprio indirizzo PEC al Consiglio dell'Ordine per la doverosa pubblicazione di esso presso l'Albo.

Stante quanto sopra, il Consigliere Galletti ritiene che il Consiglio, in ragione della novità normativa e dell'importanza della relativa opportunità dalla stessa introdotta, voglia darne adeguata enfasi, sì da sollecitarne quanto più possibile l'utile diffusione. Al riguardo, poi, anche al fine di evadere alcune richieste di chiarimento intervenute in tema dai colleghi, il Consigliere Galletti ritiene utile sottolineare che:

- al fine di poter procedere con tale modalità di notifica "semplificata" (notifica a mezzo PEC; così come già per quella a mezzo posta), occorre che l'avvocato interessato abbia ottenuto l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 7 della L. 21.1.1994, n. 53;
- le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della detta legge n. 53/1994, possono intendersi ovviamente utili anche con riferimento alla modalità da ultimo precisata (notifica a mezzo PEC), e ciò per conseguente effetto della sopravvenuta integrazione apportata alla stessa legge n. 53/1994, dalla legge 12.11.2011., n. 183.

Concludendo, il Consigliere Galletti propone che il Consiglio:

- dia atto della possibilità per i colleghi di avvalersi del sistema di notifica (anche) a mezzo PEC, sottolineando che le autorizzazioni da parte del Consiglio già previamente rilasciate ai colleghi ai sensi della legge 53/1994 "coprono" senz'altro anche la modalità introdotta dalla sopravvenuta normativa (legge 183/2011);
- si impegni a dare la miglior diffusione di tale significativa novità intervenuta, utile ad accelerare e snellire l'adempimento della notifica che costituisce momento di snodo essenziale della più parte dell'attività difensiva;
- rammenti che vi è obbligo di ogni iscritto di fornire all'Ordine, anche a beneficio dei colleghi, il

proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza per approfondimenti.

- Il Consigliere Galletti rappresenta di avere appreso da Altalex un comunicato stampa del 27 settembre 2012 dell'Associazione denominata ANEIS (Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale), nel quale veniva dato risalto e rilievo al fatto che "dopo un'estenuante e silenziosa battaglia volta a ottenere un Albo o un riconoscimento ufficiale della nostra professione" è intervenuta "l'approvazione della norma dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) che regola ufficialmente i requisiti relativi all'attività professionale del Patrocinatore Stragiudiziale -esperto di risarcimento del danno". Infatti, "il 5 settembre scorso l'inchiesta pubblica finale si è conclusa e la norma finalmente è realtà, ora manca solo una formalità, la numerazione e la pubblicazione da parte dell'UNI, cosa questa che dovrebbe avvenire ormai a brevissimo. La norma è la prima in assoluto tra le oltre 100 professioni non ordinarie in attesa di essere normate dall'Ente Nazionale di Unificazione".

Sembra così essere stata riconosciuta ufficialmente, tra tutti coloro che operano nel settore dell'infortunistica stradale, la qualifica di "Patrocinatore Stragiudiziale".

Il Consigliere Galletti ritiene che la notizia, ove confermata, significherebbe un grave vulnus e un pregiudizio per i cittadini danneggiati e vittime della strada e per i professionisti forensi che, normalmente, li assistono con professionalità e competenza e che vedrebbero così, per l'attività stragiudiziale, la concorrenza di soggetti portatori del titolo di nuovo conio che, peraltro, si aggiungono al numero cospicuo di agenzie di servizi e altro che, a vario titolo, operano nel settore.

Il Consigliere Galletti invita il Consiglio a deliberare forme incisive di intervento e protesta, anche coniugando la propria azione con quella dell'Organismo di rappresentanza politica dell'Avvocatura (O.U.A.) e istituzionale (C.N.F.).

Il Consiglio delega il Consigliere Galletti ad approfondire la questione e a riferire in Consiglio.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il Progetto di Mediazione ha iniziato a operare da luglio 2012, con la principale finalità di promuovere l'Organismo di Mediazione Forense tra i colleghi. La totale autonomia organizzativa dell'Organismo e il limitato riconoscimento economico, annualmente corrisposto ai 650 Mediatori, a fronte di un lavoro continuo e oneroso, dimostra chiaramente come la priorità sia quella di offrire un servizio a tutti gli avvocati romani; un servizio tale da permettere loro di non rivolgere le proprie istanze a Organismi privati che potrebbero non garantire quella naturale imparzialità e terzietà richiesta dalla legge.

L'Organismo di Mediazione Forense garantisce un servizio efficiente, veloce ed economicamente conveniente, mantenendo nell'ambito della categoria quella naturale gestione legale della fase precontenziosa. Attualmente i Componenti del Progetto di Mediazione sono i Colleghi: Maria Agnino, Fabio Marco Leppo, Giorgio Bosio, Alessandra Gullo, Federico Bianca, Francesco Catarci, Claudio Macioci, Antonio D'Agostino, Guido Cardelli, Andrea Ordine, Vincenzo Fargione, Aniello Costanza, Giulio Micioni, Walter Lombardi, Ferdinando Tota, Marco Montozzi, Paola Tullio, Simone Panepinto, Maria Cristina Biolchini e Marianna Barlati.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi comunica che lo scorso 4 settembre si è riunito il Progetto di

Mediazione. Si sono poste le basi per l'organizzazione dei convegni di promozione dell'attività dell'Organismo di Mediazione Forense, discutendone gli interventi e i relatori che hanno partecipato ai convegni del 19 e del 26 settembre scorso.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 11 settembre 2012 si è riunito, dalle ore 12.00 alle ore 13.30, il Progetto di Mediazione. Oltre all'organizzazione dei convegni del 19 e del 26 settembre u.s., sono state affrontate anche altre questioni riguardanti l'attività dell'Organismo di Mediazione Forense e dell'Ente di Mediazione. Per la richiesta ai Mediatori di aggiornare i loro dati, si è deciso di verificare la situazione complessiva nei primi giorni del mese di ottobre. Per la mancata partecipazione dei Mediatori agli incontri fissati, senza alcuna valida giustificazione, viene preposta la redazione di una comunicazione che disponga l'immediata sospensione del Mediatore dalle future nomine, come previsto dal Consiglio dell'Ordine. Per l'aggiornamento biennale di 18 ore, si evidenzia come il Ministero non abbia ancora dato alcun riscontro alla richiesta di chiarimenti sulla composizione delle classi. In difetto di un riscontro, si procederà con l'organizzazione di un aggiornamento con classi composte al massimo da 30 Componenti. Per il tirocinio assistito, l'Avv. Alessandra Gullo ha informato i Componenti del Progetto, che è stato predisposto un file, presso la sede di Via Attilio Regolo, al fine di permettere il rispetto della normativa e il mantenimento del titolo da parte di tutti i 650 Mediatori dell'Organismo. Inoltre sono state attivate alcune iniziative per il recupero dei crediti vantati dall'Organismo.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi propone di integrare l'elenco dei Formatori dell'Ente di Formazione dell'Organismo di Mediazione Forense con il nominativo dell'Avv. Marco Marianello, disponendone la comunicazione al Ministero della Giustizia per i relativi adempimenti.

Il Consiglio autorizza.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 17 settembre 2012 si è riunito il Progetto di Mediazione. La scelta di inserire, oltre la mediazione, anche altre tematiche attuali riguardanti l'attività forense, ha permesso di ottenere un riqualficato riscontro dei convegni del 19 e del 26 settembre u.s. con la prenotazione di oltre 550 partecipanti a evento. Nei successivi convegni del 10 e del 24 ottobre 2012, verranno inserite anche delle simulazioni di procedimenti di mediazione in materia di locazione, condominio, successione, responsabilità civile oltre alla responsabilità medica.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che, dal 20 settembre 2012, è stata data attuazione alla delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che prevede l'immediato pagamento di euro 108,90 al momento della presentazione dell'istanza di mediazione. Tale importo è comprensivo sia delle spese di avvio che dell'anticipo per le spese di svolgimento della mediazione.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il 24 settembre 2012 ha disposto la riapertura delle mediazioni nn. 957/11, 925/12, 1729/12, 1934/12, 2229/12, 2690/12, 2730/12 e 2542/12 in quanto,

come confermato dal Segretario Generale, Signor Livio Cacciaglia, sussistono degli errori procedurali nella chiusura delle pratiche. Non sono state accolte le medesime istanze per le procedure n. 2860/12 e n. 1970/12.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il personale attualmente assegnato all’Organismo di Mediazione Forense è composto da 9 dipendenti. Di questi ultimi, la Signora (omissis) ha svolto le sue mansioni per soli 2 giorni e, successivamente, ha inviato certificati medici per confermare una sua attuale sofferenza fisica che non le permette di svolgere l’attività lavorativa. Considerato l’onerosa attività dell’Organismo che si svolge dalle ore 8.00 alle ore 19.00, chiede che venga valutata l’opportunità di effettuare dei correttivi alle precedenti scelte, per non inficiare il lavoro svolto sino ad oggi da tutti gli altri dipendenti dell’Organismo e non determinare un nuovo arretrato.

Il Consiglio nomina legale dell’Ordine per l’espressione di un parere in merito alla questione l’Avv. Paola Pezzali.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che l’attività dell’Organismo di Mediazione Forense presso la sede di Via Attilio Regolo n. 12/b, è svolta grazie all’impegno dei dipendenti a tempo determinato, Signori Nadia Civitenga, Fabio Coppolino e Giordano Fares. L’orario di apertura va dalle ore 8.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì.

Attualmente la struttura, che permette lo svolgimento di oltre 60 incontri di mediazione al giorno, ha la necessità di un quarto componente che permetta di far fronte a tutte le necessità collegate all’attività di mediazione.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi, a parziale modifica della comunicazione del 14 giugno scorso, comunica che è possibile avere informazioni sulle procedure, nelle ore pomeridiane, già prevista dal lunedì al giovedì, anche nel pomeriggio del venerdì, sempre dalle ore 15.30 alle ore 19.00, avendo avuto assicurazione della presenza in servizio dal personale.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Nicodemi comunica che è stata pubblicata, sul sito del Consiglio nell’area dell’Organismo di Mediazione, tutta la documentazione necessaria, unitamente alle tariffe, nonché le notizie di carattere generale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Minghelli comunica quanto segue: “Nell’ambito dei Progetti di Diritto Penale e di Procedura penale, si comunica l’ingresso dei colleghi Teresa Carlomagno e Gianluca Corrado. Si comunica inoltre l’uscita del Collega Corrado Marinelli, su sua richiesta”.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla nota pervenuta in data 28 settembre 2012 a firma del Capo dall’Avvocatura di Roma Capitale, nella quale si espone quesito in ordine all’art. 10 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137-comma 1.

Come noto il predetto articolo recita: *“Fermo in particolare quanto disposto dall’art.6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’Ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.”*

Al riguardo, in assenza di indicazioni circa l’efficacia temporale della predetta norma, occorre seguire il criterio di ragionevolezza della volontà del legislatore e il principio della certezza dell’ordinamento.

Conseguentemente i cittadini –nel caso di specie i tirocinanti avvocati– hanno diritto di poter far affidamento sulle norme vigenti al momento delle loro scelte, senza che queste siano stravolte da normative all’epoca non conoscibili.

Peraltro, in altre parti del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, il legislatore ha espressamente regolato l’efficacia temporale degli effetti giuridici della norma; l’assenza di detto richiamo nell’art. 10 induce senz’altro a ritenere la non volontà del legislatore a una applicazione retroattiva della norma.

Il Consigliere Mazzoni ritiene, quindi, che le nuove disposizioni contenute nel D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137- art. 10 – comma 1, vadano applicate esclusivamente ai tirocini iniziati successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 e, cioè, dal 14 agosto 2012.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendone la trasmissione al Capo dell’Avvocatura di Roma Capitale.

- Il Consigliere Santini riferisce sull’opportunità di avviare un’attività di verifica circa il rispetto, da parte degli iscritti all’Ordine di Roma, della prescrizione dell’art. 55 bis del Codice Deontologico Forense, nella parte in cui stabilisce che *“è fatto divieto all’avvocato consentire che l’Organismo di Mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’Organismo di Mediazione”*.

Tale attività potrà essere preceduta da un invito scritto rivolto ai colleghi che non fossero in regola, invitandoli ad adeguarsi entro un breve termine alla suddetta prescrizione.

Il Consiglio delega il Consigliere Santini a fare la richiesta verifica.

– Il Consigliere Galletti rappresenta che in data 26 ottobre 2012, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, si terrà un seminario dal titolo: *“Il procedimento espropriativo: evoluzione legislativa e giurisprudenziale”*. E’ prevista la partecipazione dell’Avvocato dello Stato, Maurizio Borgo e dell’Avv. Marco Morelli. Ai partecipanti al seminario verranno attribuiti 2 crediti formativi.

I Consiglieri e i colleghi interessati sono invitati a partecipare.

Il Consiglio prende atto e approva.

– Il Consigliere Galletti rappresenta che il 10 ottobre 2012, dalle 9.30 alle 11.30, nell’Aula Avvocati dell’Ordine, si terrà il seminario di deontologia su *“La riforma dell’Ordinamento forense e i parametri di liquidazione dei compensi”*. Ai partecipanti al seminario verranno attribuiti 2 crediti formativi obbligatori.

I Consiglieri e i colleghi interessati sono invitati a partecipare.

Il Consiglio prende atto e approva.

– Il Consigliere Galletti rappresenta che il 9 novembre 2012, dalle 12.30 alle 14.30, si terrà nell’Aula Avvocati dell’Ordine, il seminario su “L’accesso agli atti nel procedimento amministrativo e tributario” con l’attribuzione di n. 2 crediti formativi. Al seminario interverranno anche l’Avv. Valentina Guzzanti e l’Avv. Nunzia Testone.

I Consiglieri e i colleghi interessati sono invitati a partecipare.

Il Consiglio prende atto e approva.

Pratiche disciplinari

Proc. disc. n. (omissis) - Avv. (omissis)

(omissis)

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza si è proceduto all’esame collegiale di 42 proposte di archiviazione e di 8 aperture di procedimento disciplinare.

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi 33 pareri su note di onorari:

(omissis)